COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

15.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GABRIELE PIERMARTINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Piermartini Gabriele, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Botta ed altri: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1139);

Malvestio ed altri: Norme per la conservazione, la difesa e l'uso del territorio, del suolo, del sottosuolo e delle acque (1143);

Alborghetti ed altri: Norme per la difesa e l'uso razionale del suolo e delle acque (1375-*ter*);

Orciari ed altri: Interventi urgenti e norme organiche per la difesa del suolo (1475);

Ceruti ed altri: Nuovi programmi per la difesa del suolo (1988);

Cederna ed altri: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2233) 3

Piermartini Gabriele, *Presidente* 3, 9, 11, 12, 18 19

Angelini Piero Mario, *Relatore* 8, 11, 12, 17, 18

Bevilacqua Cristina 12

Cederna Antonio 11

Ceruti Gianluigi 6, 17

Cerutti Giuseppe 9, 17, 19

D'Addario Amedeo 8, 10, 16, 17, 18, 19

Ferrari Marte, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 9, 11, 12, 18

Ricciuti Romeo 7

Rocelli Gianfranco 7, 9

Serafini Massimo 7

Travaglini Giovanni 8, 16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Michele Boato ed Antonio Mundo sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Gianluigi Ceruti e Marte Ferrari.

Seguito della discussione delle proposte di legge Botta ed altri: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1139); Malvestio ed altri: Norme per la conservazione, la difesa e l'uso del territorio, del suolo, del sottosuolo e delle acque (1143); Alborghetti ed altri: Norme per la difesa e l'uso razionale del suolo e delle acque (1375-ter); Orciari ed altri: Interventi urgenti e norme organiche per la difesa del suolo (1475); Ceruti ed altri: Nuovi programmi per la difesa del suolo (1988); Cederna ed altri: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo »; Malvestio ed altri: « Norme per la conservazione, la difesa e l'uso del territorio, del suolo, del sottosuolo e delle acque »; Alborghetti ed altri: « Norme per la difesa e l'uso razionale del suolo e delle acque »; Orciari ed altri: « Interventi urgenti e norme organiche per la difesa del suolo »; Ceruti ed altri: « Nuovi programmi per la difesa del suolo »; Cederna ed altri: « Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 12 maggio scorso avevamo deliberato di inviare il testo della proposta di legge n. 1139, così come elaborato dal Comitato ristretto, alle Commissioni competenti per l'espressione dei previsti pareri, insieme con gli emendamenti predisposti.

Su tale testo e sui relativi emendamenti, la I Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 20 luglio scorso, parere favorevole, a condizione che:

sia definito in maniera certa l'oggetto della legge, e cioè chiarito l'esatto, delimitato e non equivoco significato normativo della locuzione « difesa del suolo » (da ritenersi comprensiva della difesa delle acque e di cui una specificazione è la difesa idrogeologica) in tutti i conseguenti riflessi organizzatori e funzionali, ai vari livelli;

siano soppressi i riferimenti alla funzione di Presidente del Comitato nazionale della difesa del suolo del ministro dei lavori pubblici, allorché questi operi nella sua veste costituzionale;

che siano indicate le fattispecie dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 4;

che siano precisati i delegati dei ministri nel Comitato interministeriale;

che il programma di cui all'articolo 4 sia proposto dal Presidente del Comitato;

che all'articolo 6 sia indicato il soggetto cui spetta la designazione dell'esperto di organizzazione amministrativa;

sia riconsiderata la modifica di denominazione del Ministero dei lavori pubblici,

e con le seguenti osservazioni:

sia più chiaramente definita la disaggregazione dei servizi tecnici;

sia prevista la possibilità che i piani regionali possano essere concepiti come riaggregazione di più bacini e delegati alle province;

sia precisato che il piano di bacino di cui all'articolo 13, comma 4, è regionale e va disciplinato con atti regionali.

Anche la V Commissione ha espresso, in data 21 luglio scorso, parere favorevole, a condizione che:

all'articolo 7, comma 3, siano soppresse le parole « nonché esperti designati dal Comitato stesso »;

che l'autorizzazione all'aumento di personale, prevista nell'articolo 24, abbia valore a partire dal 1989;

che all'articolo 28 siano soppressi i commi 3, 4 e 5;

che il 1° comma dell'articolo 32 sia così modificato: « All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24 valutato in lire 10 miliardi per il 1989 e in lire 15 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante riduzione, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando le quote per gli anni medesimi della voce "Ristrutturazione dell'amministrazione: finanziaria", rispettivamente per gli anni 1989 e 1990 »;

che al 2° comma del medesimo articolo la cifra 3598 miliardi sia sostituita dalla cifra 3401 miliardi e la cifra 1450 miliardi sia sostituita dalla cifra 1253 miliardi;

all'articolo 24 aggiungere il seguente comma: « L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in conformità alle previsioni di spesa indicate nel presente comma ».

Il relatore Piero Mario Angelini ha già predisposto una serie di emendamenti, volti a recepire le condizioni poste dalla I e dalla V Commissione.

Poiché nel corso della seduta del 12 maggio scorso abbiamo esaurito la discussione sulle linee generali, passiamo ora all'esame degli articoli della proposta di legge n. 1139, nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo:

TITOLO I

LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI

CAPO I.

LE ATTIVITÀ.

ART. 1.

(Ambito della legge).

1. La presente legge disciplina le attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione ed attuativa aventi per finalità:

a) la conservazione e la salvaguardia del territorio, del suolo, del sottosuolo, degli abitati e delle opere infrastrutturali,

dai processi geologici di natura endogena ed esogena, dalle acque meteoriche, fluviali e marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica;

b) la razionale utilizzazione dei suoli nelle attività di pianificazione e delle acque a scopi irrigui, civili e indusiriali;

c) il perseguimento di ogni altra azione per la difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e per la razionale utilizzazione delle acque superficiali e dei corpi idrici profondi.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché le province, i comuni e le comunità montane.

3. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Ai fini della presente legge, la espressione « difesa del suolo » equivale sinteticamente a « conservazione e difesa del territorio, del suolo, del sottosuolo e utilizzazione delle acque » e l'espressione « corso d'acqua » equivale sinteticamente alle dizioni, singole o considerate nel loro complesso, « corso d'acqua, fiume, torrente, canale, lago, laguna, altri corpi idrici ».

5. Ai fini della presente legge, « bacino idrografico » è il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie o per vie sotterranee, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente: qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico, il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'articolo 1, lettera a), *dopo la parola:* atropica *aggiungere le seguenti:* e la difesa delle acque per ciò che discende dal governo del suolo.
1. 1.

Boselli, Testa, Angeloni.

All'articolo 1, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* tenendo conto delle attitudini produttive dei suoli.
1. 2.

Ricciuti.

All'articolo 1, comma 1, dopo il punto c), *aggiungere i seguenti:*

d) la salvaguardia dall'erosione dei suoli agricoli sulle zone inondabili e sulle coste in conformità alle direttive della Comunità europea;

e) la ricostituzione delle funzioni naturali e dell'equilibrio idrogeomorfologico dei suoli e dei corsi d'acqua.
1. 7.

D'Addario.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: comunità montane *aggiungere:* consorzi di bonifica e di irrigazione.
1. 3.

Botta.

All'emendamento 1. 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e enti di sviluppo agricolo.
0. 1. 3. 1.

Travaglini.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: comunità montane, *aggiungere:* i consorzi di bonifica e di irrigazione.
1. 4.

Ricciuti.

All'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono comunque fatte salve le competenze assicurate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
1. 5.

Serafini, Bevilacqua, Boselli.

All'articolo 1, comma 4, dopo le parole: del sottosuolo e, *aggiungere le seguenti:* nonché difesa e.
1. 6.

Relatore.

GIANLUIGI CERUTI. Intervengo sul complesso del testo oggi al nostro esame. Rileggendolo infatti attentamente, ho avuto la sensazione che esso necessiti di maggiore snellezza ed agilità, e che si possano eliminare, in particolare, dei passaggi specifici.

Ad esempio, credo che sarebbe opportuno sopprimere la competenza del Consiglio dei ministri, perché le procedure conseguenti potrebbero risultare abbastanza farraginose. Perciò è sembrata più idonea la previsione – contenuta in un nostro emendamento sostitutivo degli articoli 4 e 5 – di un comitato interministeriale, che denominiamo « Dipartimento del suolo », di cui fanno parte i titolari di dicasteri che hanno competenza specifica nel settore di cui ci occupiamo.

Nel testo del Comitato ristretto si riscontra poi una prevalente presenza del Ministero dei lavori pubblici, il che costituisce una decisione esattamente contraria all'impostazione che qui è stata sostenuta, cioè di superare la concezione puramente idraulica del problema, per considerarlo invece in chiave interdisciplinare.

Da parte del Ministero dell'ambiente sono state avanzate rivendicazioni che solo in parte ritengo giustificate, in quanto anche il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrebbe allora chiedere, con pari legittimità, di avere gli stessi poteri propositivi o decisionali attribuiti ai dicasteri dei lavori pubblici e dell'ambiente.

Abbiamo quindi previsto – lasciando da parte le funzioni del Consiglio dei ministri – che sia munito di poteri di decisione un comitato interministeriale, presieduto del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal ministro dell'ambiente, e costituito dai ministri dell'ambiente, per i beni culturali ed ambientali, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, dell'interno, dei lavori pubblici e dal ministro per il coordinamento della protezione civile, secondo le rispettive competenze istituzionali, o da loro delegati. Riteniamo che un simile organismo possa garantire decisioni più rapide e concretamente operative.

Per quanto riguarda poi il Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui all'articolo 6, proporrò intanto la denominazione più specifica: « Comitato tecnico nazionale per la difesa del suolo », e poi l'attribuzione della presidenza non al ministro dei lavori pubblici, ma al presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui si prevede una nuova composizione. So che l'onorevole Cederna ha predisposto un emendamento a proposito di quest'organismo, chiedendo tra l'altro che vi siano aggregati quattordici esperti (sette in discipline geologiche, e sette in discipline forestali): anch'io presenterò una modifica in tal senso.

Ritengo insomma che il Consiglio superiore dei lavori pubblici sia in grado – per il suo prestigio, per la sua competenza, che risulterebbe ulteriormente arricchita dalla presenza dei suddetti esperti – di fornire anche dei pareri per la redazione dei piani di bacino. Infine, si potrebbe lasciare al Consiglio dei ministri la facoltà di giudizio e di coordinamento. Convengo sull'esigenza di approvare in termini rapidi il provvedimento, ma dal momento che si tratta di una legge di riforma destinata, augurabilmente, a durare nel tempo, occorre formularla nel modo migliore.

Ricordo che dall'esterno ho sempre sollecitato una legislazione meno farragi-

nosa: il testo che stiamo esaminando è abbastanza pesante, non operativo e inefficiente.

MASSIMO SERAFINI. All'articolo 1 abbiamo presentato emendamenti che rafforzano la scelta culturale che, come partito comunista, abbiamo cercato di far prevalere nei lavori del Comitato ristretto e in questa fase dei lavori della Commissione, nel senso di imporre, in materia di difesa del suolo, una logica di superamento dell'impostazione idraulica, perché la difesa del territorio non ha bisogno di opere, di servizi e di gestione delle acque. Abbiamo anche presentato un emendamento che fa propria una richiesta pervenuta dalle regioni. Anche in questo caso il nostro orientamento, nell'ambito del Comitato ristretto, è stato quello di lavorare per cercare di superare il contenzioso, che conoscevamo, dato che apparteniamo ad una forza politica che si è battuta, in sede di istituzione del Ministero dell'ambiente, perché si arrivasse alla costituzione di un unico ministero; capivamo infatti che, diversamente, si sarebbe arrivati ad un conflitto di poteri, che è stato rilevato nell'*iter* di approvazione del provvedimento e che emergerà pienamente in occasione dell'approvazione di altre leggi-quadro. Preannuncio, pertanto, la presentazione di una proposta di legge per la creazione di un unico ministero per il territorio.

GIANFRANCO ROCELLI. Anche il gruppo democratico cristiano aveva presentato una proposta di legge su questa materia, nella passata legislatura.

MASSIMO SERAFINI. Vogliamo garantire al relatore e alle altre forze politiche che i comunisti sono pronti a ritirare gli emendamenti presentati ai 32 articoli del provvedimento, pur di inviare un segnale politico al paese, con l'approvazione da parte della Camera della legge sulla difesa del suolo, che potrà essere eventualmente perfezionata dal Senato. Credo che sia nelle aspettative dei cittadini italiani, delle regioni e dei comuni che almeno uno dei due rami del Parlamento approvi subito il provvedimento.

ROMEO RICCIUTI. Ho presentato due emendamenti, nei quali è affermata la necessità di ribadire il principio secondo cui la presenza dell'agricoltura nel territorio rappresenta un primo strumento di tutela: l'imprenditore agricolo, infatti, è regolatore dei fenomeni strutturali ed ambientali ed anche più propriamente paesaggistico-ambientali, cioè del territorio plasmato ad opera dell'uomo, riconoscendo ad esso le caratteristiche di una cultura, di una tradizione, di una civiltà.

Parlare di difesa del suolo significa rendersi conto che si tratta di affrontare una gamma molto vasta di concetti e di princìpi, tenendo conto che da sempre l'assetto agricolo-forestale e quello idrogeologico si condizionano reciprocamente, ed i guasti provocati dal primo si sono riflessi sul secondo, con la rottura del naturale equilibrio tra suolo, rete idrografica e vegetazione. Pertanto è indispensabile che le finalità della nuova legge (articolo 1, lettera *b*) non prescindano dal considerare « le attitudini produttive dei suoli » come, del resto, disponeva il testo unificato formulato nella passata legislatura.

Inoltre, tenendo conto della superficie agricola utilizzata nel nostro paese, che rappresenta circa il 60 per cento del totale, bisogna coinvolgere i produttori nella gestione del territorio anche ai fini della difesa del suolo: occorre perciò prevederne una rappresentanza nei comitati istituzionali dei bacini.

Infine, bisogna tener conto del ruolo svolto in materia dai consorzi di bonifica, che devono concorrere, sul piano istituzionale, alla realizzazione delle finalità legislative.

Pertanto, propongo di aggiungere all'articolo 1, punto *b)* le seguenti parole: « tenendo conto delle attitudini produttive dei suoli » e all'articolo 1, comma 2, dopo le parole « comunità montane », le altre: « i consorzi di bonifica e di irrigazione »; questi infatti hanno profonde e radicate competenze in materia, e sono

gli unici enti chiamati fino ad ora ad operare in materia di bonifica.

AMEDEO D'ADDARIO. Intendo intervenire sull'articolo 1 con una premessa di ordine generale nel senso che nella legge in esame la difesa del suolo diviene l'aspetto prevalente delle attività umane sul territorio. Pertanto, tali attività debbono assumere come vincolo la loro compatibilità con l'ambiente fisico nel quale vengono poste in essere. In tal modo in politica ed in economia (che sono intersecate in questo testo), si sceglie di svolgere le rispettive attività nel rispetto della natura, e l'insieme delle attività si realizza in strutture e infrastrutture che ne costituiscono il concreto spaziale. L'uso del suolo è dunque il rapporto tra concreto spaziale e territorio. Esso pertanto andrebbe controllato con rilievi sistematici a predefinita distanza di tempo, così da costituire una serie storica indispensabile per qualsiasi tipo di pianificazione.

In questo quadro, l'ampiezza delle finalità e delle attività che l'articolo 1 individua nell'ambito della legge è tale da suggerire, secondo questa accezione, un'integrazione del primo comma di questo articolo con i due punti *d)* ed *e)*, che riguardano l'adesione a direttive della Comunità economica europea in relazione alla salvaguardia dall'erosione dei suoli agricoli sulle zone inondabili e sulle coste, e la ricostituzione delle funzioni naturali e dell'equilibrio idrogeomorfologico dei suoli e dei corsi d'acqua. Sono due elementi di ricostituzione o di ricomposizione di un equilibrio, che in molti casi l'ambiente ha perduto.

Sono finalità che debbono trovare collocazione nell'ambito di questo progetto di pianificazione e negli spazi concreti di cui parlavo poc'anzi: ecco le ragioni dell'emendamento.

Sottolineo infine l'urgenza di approvare il testo in esame perché è necessario definire un'impalcatura istituzionale, senza tuttavia rinunciare, mediante opportuni emendamenti, a quei perfezionamenti e miglioramenti che non è stato possibile apportare in sede di Comitato ristretto.

GIOVANNI TRAVAGLINI. In considerazione dell'importanza dell'uso agricolo del suolo, sollecito l'approvazione del mio subemendamento 0.1.3.1, tendente ad inserire tra gli enti preposti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, oltre i consorzi di bonifica e di irrigazione, anche gli enti regionali di sviluppo agricolo.

PIERO MARIO ANGELINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Boselli ed altri 1.1, e contrario all'emendamento Ricciuti 1.2. Mi dichiaro altresì favorevole agli identici emendamenti Botta 1.3 e Ricciuti 1.4, mentre non posso accettare il subemendamento Travaglini 0.1.3.1, in quanto gli enti di sviluppo regionale costituiscono, a mio avviso, solo un supporto degli enti locali e non possono essere parificati ai consorzi, che svolgono funzioni primarie e non semplicemente di consulenza.

Per quanto concerne l'emendamento Serafini ed altri 1. 5, si tratta di una previsione già contenuta nel testo del provvedimento; esso è, pertanto, superfluo. Comunque, se si tratta di una maggiore esplicitazione della normativa, e non di un'aggiunta alla stessa, mi dichiaro favorevole.

In merito all'emendamento D'Addario 1.7, la lettera *d)* contiene un'indicazione già prevista nella norma relativa al ripascimento delle coste, anche se non c'è un esplicito riferimento alla normativa comunitaria: è, pertanto, superflua. Mi dichiaro invece contrario alla lettera *e)* del medesimo emendamento, relativa alla ricostituzione delle funzioni naturali e dell'equilibrio idrogeomorfologico dei suoli e dei corsi d'acqua. Ricordo che avevamo deciso di attuare una disciplina relativa alla tutela delle acque e dalle acque. In questa fase ci occupiamo della difesa del suolo, per cui la nostra attenzione è alla tutela delle acque e delle risorse idriche per quanto riguarda la quantità, non il risanamento. Poiché l'emendamento rischia di determinare contrasti con il Mi-

nistero dell'ambiente – trattandosi di un'estensione di competenze in materia impropria – e riaprire una questione che avevamo accantonato, invito l'onorevole D'Addario a ritirarlo.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sono favorevole all'emendamento Boselli ed altri 1.1 e contrario all'emendamento Ricciuti 1.2. Mi dichiaro altresì favorevole agli identici emendamenti Botta 1.3 e Ricciuti 1.4, e contrario al subemendamento Travaglini 0.1.3.1, poiché, mentre i consorzi di bonifica e d'irrigazione costituiscono strutture di secondo grado, gli enti di sviluppo agricolo svolgono funzioni primarie. Quanto affermo è dimostrato dal fatto che la carica di presidente di un ente di sviluppo è incompatibile con il mandato parlamentare!

Sono favorevole, inoltre, agli emendamenti Serafini ed altri 1.5 – considerando che si tratta di una semplice esplicitazione della norma – ed 1.6. del relatore.

Infine, tenuto conto della natura delle modifiche che si intendono introdurre con l'emendamento D'Addario 1.7 (rispetto alle quali non è da escludere la possibilità che il Senato introduca opportuni aggiustamenti in una fase successiva), invito il proponente a ritirare l'emendamento per la parte contrassegnata dalla lettera *e)*, ed esprimo, invece, parere favorevole limitatamente alla lettera *d)*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boselli ed altri 1.1, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ricciuti 1.2, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento D'Addario 1.7. Poiché il relatore ha invitato il proponente a ritirarlo ed il Governo ha espresso parere favorevole limitatamente al punto *d)*, sarà posto in votazione per parti separate.

Pongo in votazione l'emendamento D'Addario 1.7, lettera *d)*.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento D'Addario 1.7, lettera *e)*.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Travaglini 0.1.3.1, riferito all'emendamento Botta 1.3, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Botta 1.3 e Ricciuti 1.4, favorevoli il relatore ed il Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Serafini ed altri 1.5, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.6, favorevole il Governo.

(È approvato).

GIANFRANCO ROCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Rocelli, non posso consentirle di prendere la parola in fase di votazione. *(Commenti).*

GIANFRANCO ROCELLI. È un fatto gravissimo! Avevo intenzione di intervenire sull'emendamento 1.5.

GIUSEPPE CERUTTI. Anch'io volevo intervenire!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Attività conoscitiva).

1. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 si esplica tra l'altro:

a) nel censimento dello stato di dissesto di tutto il territorio nazionale, an-

che attraverso fotoaerogrammetria e relativa cartografia tematica; nella raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei dati geologici, geotecnici, geomorfologici, pedologici e di copertura vegetale del territorio, dei dati idrogeologici, idrografici, meteorologici, riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi, dei dati relativi alle zone costiere e all'idraulica marittima;

b) nella effettuazione di studi e di ricerche necessari per la conoscenza dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;

c) nella formazione, pubblicazione e aggiornamento di carte tematiche del territorio, con particolare riguardo agli aspetti geologici e sismici;

d) nella effettuazione di studi, rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazioni, accertamenti o altro per la formazione dei piani, dei progetti e dei programmi previsti dalla presente legge, nonché nella raccolta di dati occorrenti per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche e del catasto delle utenze delle acque pubbliche;

e) nella esecuzione di studi applicati per lo sviluppo economico del territorio finalizzati al miglior uso intersettoriale delle risorse idriche;

f) nell'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 è svolta secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti del settore, comunque in esso operanti, definiti ai sensi dell'articolo 4, garantendo possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo.

3. I servizi tecnici nazionali annualmente aggiornano e pubblicano il catalogo dei dati e delle ricerche.

4. È fatto obbligo a chiunque raccolga dati nel settore della difesa del suolo di trasmetterli alla regione competente territorialmente e ai competenti servizi tecnici nazionali, secondo modalità definite ai sensi del comma 2.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, lettera d), *dopo le parole* acque pubbliche, *aggiungere le seguenti:* e degli scarichi in esse.
2. 1.

Bevilacqua, Bulleri, Ciconte.

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole I servizi tecnici nazionali *con le seguenti:* Il Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente, *e aggiungere in fine le parole:* ivi comprese quelle delle regioni.
2. 2.

Cederna.

All'articolo 2, al comma 4, sostituire le parole da: ai competenti servizi tecnici *alla fine del comma con le seguenti:* nonché al Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente.
2. 3.

Cederna.

AMEDEO D'ADDARIO. Intervenendo sull'articolo 2, desidero rilevare che, nonostante l'assenza di aspetti sostanziali rispetto ai quali si potrebbero imporre interventi di modifica, esso giustifica taluni elementi contenuti negli articoli successivi del provvedimento in esame. Infatti, i dati e le ricerche di cui al richiamato articolo hanno riferimenti molto più numerosi di quelli rientranti nei compiti di istituto dei servizi tecnici nazionali, disciplinati dall'articolo 9.

Occorre, quindi, integrare l'operatività dei suddetti servizi tecnici con quella – chiaramente a carattere sperimentale – dell'Agenzia per la promozione dello svi-

luppo del Mezzogiorno. In assenza di tale riferimento, infatti, gran parte del territorio nazionale verrebbe sottratta ad un controllo pianificato di disciplina e di governo.

L'Agenzia potrebbe formare i quadri territoriali di riferimento rappresentativi sia dell'uso del suolo, sia di altri parametri utili per la compiuta definizione delle linee fondamentali di assetto del territorio, in relazione anche all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. È necessario, insomma, attuare una organica pianificazione, attraverso la realizzazione dei piani di bacino, soprattutto nel Mezzogiorno, stabilendo i presupposti per la determinazione di opportune metodologie di intervento sul territorio.

Ho ritenuto opportuno formulare queste considerazioni per sottolineare come l'articolo 9, rispetto all'articolo 2, prefiguri compiti eccessivamente dilatati.

PIERO MARIO ANGELINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Bevilacqua ed altri 2.1; esprimo invece parere contrario sugli emendamenti Cederna 2.2 e 2.3.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bevilacqua ed altri 2.1, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Cederna 2.2.

ANTONIO CEDERNA. Devo esprimere insoddisfazione per il fatto che non viene accolta l'introduzione, nella legge, del Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente, organismo consultivo e tecnico, cui fanno riferimento anche altri miei emendamenti.

PRESIDENTE. Faccio osservare, onorevole Cederna, che questo emendamento, qualora fosse approvato, richiederebbe il parere della I Commissione affari costituzionali.

Pongo in votazione l'emendamento Cederna 2.2, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

A seguito di tale votazione, risulta precluso l'emendamento Cederna 2.3.

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Le attività di pianificazione, programmazione ed attuazione).

1. Le attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di cui all'articolo 1 si realizzano con il concorso ed il coordinamento degli interventi dei soggetti operanti nel settore della difesa del suolo, volti ad assicurare, tra l'altro:

a) il riassetto idrogeologico dei bacini idrografici con interventi di carattere idraulico-forestale, idraulico-agrario, silvopastorale, di forestazione e di bonifica idraulica, anche per limitare l'ulteriore uso del suolo, nonché attraverso processi di rinaturalizzazione, e la sistematica manutenzione di opere ed impianti;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, nonché dei rami terminali e delle foci del mare nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso ad uso singolo e plurimo, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro e la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosioni ed abbassamenti degli alvei;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri movimenti franosi e fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento dalle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una sempre più efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, anche attraverso una gestione integrata, in ambiti ottimali dei servizi pubblici del settore, e garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e pronto intervento idraulico, della gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e della conservazione dei beni;

l) l'esercizio aggiornato e scientificamente adeguato delle attività dei servizi tecnici per la difesa del suolo;

m) il riordino del vincolo idrogeologico;

n) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, lettera d), *dopo la parola:* alvei, *aggiungere:* e delle coste.
3. 1.

Angeloni, Serafini.

All'articolo 3, comma 1, lettera m), *aggiungere, dopo le parole:* idrogeologico, *le seguenti:* e la sua incentivazione.
3. 2.

Bevilacqua, Testa, Monello.

PIERO MARIO ANGELINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento Angeloni e Serafini 3.1, e contrario sull'emendamento Bevilacqua ed altri 3.2, che invito i presentatori a ritirare. All'articolo 3, infatti, si vuole far riferimento ad una giusta collocazione del vincolo idrogeologico, non ad una sua incentivazione.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angeloni e Serafini 3.1, favorevoli il relatore e il Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bevilacqua ed altri 3.2.

CRISTINA BEVILACQUA. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II

I SOGGETTI CENTRALI.

ART. 4.

(Il Consiglio dei ministri e il Comitato di ministri per i servizi tecnici e l'attuazione).

1. Il Consiglio dei ministri esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge, su proposta del Ministro dei lavori pub-

blici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 5, sentito il comitato stesso. In particolare:

a) adotta indirizzi in ordine ai metodi e criteri, anche tecnici, di raccolta ed elaborazione dati, con specifico riguardo all'attività dei servizi di cui all'articolo 9, di collaborazione e di coordinamento in materia nonché delle attività di pianificazione, programmazione ed attuazione degli interventi, al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana, degli abitati, dei beni, del territorio e delle modalità di utilizzazione e gestione delle risorse dei beni e dei servizi;

b) adotta criteri e metodi per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento;

c) delimita, su proposta del Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, previa deliberazione del medesimo Comitato, i bacini a regime speciale di cui al comma 3 dell'articolo 13;

d) approva i piani di bacino a regime speciale di cui al comma 3 dell'articolo 13, su proposta del Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, previa deliberazione del medesimo Comitato.

2. In caso di persistente inattività degli organi competenti nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, qualora le relative attività comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Ministro dell'ambiente, dispone il compimento di atti sostitutivi.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato di ministri per i servizi tecnici nazionali e l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato, e composto dai ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, o loro delegati. Alla sua segreteria provvede la direzione generale di cui all'articolo 7.

4. Il Comitato di ministri presiede all'attività e al funzionamento dei servizi tecnici nazionali, propone al Consiglio dei ministri il programma nazionale di interventi per il triennio, articolato per bacini, di cui all'articolo 25 e assicura il coordinamento operativo dei programmi triennali di intervento delle amministrazioni dello Stato con i programmi predisposti dalle regioni e da enti pubblici a carattere nazionale e ne verifica lo stato di attuazione. Il Comitato si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

ART. 4.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale denominato Dipartimento del suolo.

2. Alla funzione di segreteria provvede la Direzione generale di cui al successivo articolo 7. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega dal Ministro dell'ambiente ed è costituito: dai Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, dell'interno, dei lavori pubblici e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, secondo le rispettive competenze istituzionali, o loro delegati. In particolare il Comitato:

a) adotta indirizzi in ordine ai metodi e criteri, anche tecnici, di raccolta ed elaborazione dati, con specifico riguardo all'attività dei servizi di cui all'articolo 9, di collaborazione e di coordina-

mento in materia nonché delle attività di pianificazione, programmazione ed attuazione degli interventi, al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana, degli abitati, dei beni, del territorio e delle modalità di utilizzazione e gestione delle risorse dei beni e dei servizi;

b) adotta criteri e metodi per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento;

c) delimita, su proposta del Comitato nazio ale per la difesa del suolo, previa deliberazione del medesimo Comitato, i bacini a regime speciale di cui al comma 3 dell'articolo 13;

d) approva i. piani di bacino a regime speciale di cui al comma 3 dell'articolo 13, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, previa deliberazione del medesimo Comitato;

e) presiede all'attività dei Servizi tecnici nazionali;

f) approva il programma nazionale di interventi per il triennio, articolato per bacini, di cui al successivo articolo 25;

g) cura il coordinamento operativo dei programmi triennali di intervento delle Amministrazioni dello Stato con i programmi predisposti dalle regioni e da enti pubblici a carattere nazionale e ne verifica lo stato di attuazione, avvalendosi delle strutture delle amministrazioni statali competenti;

h) provvede, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'organizzazione sul territorio nazionale dei servizi idrografico, mareografico, geologico, sismico, edile, nel quadro dell'assetto delle competenze del settore e secondo le individuazioni dei bacini idrografici;

i) predispone annualmente la relazione sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale da allegare alla relazione generale sullo stato economico del paese e quella sullo stato di attuazione dei programmi di intervento da allegare alla relazione previsionale e programmatica ai sensi dell'articolo 29 della presente legge;

l) su proposta del Ministro dei lavori pubblici adotta gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione, di piena, di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni.

4. 15.

Ceruti.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: su proposta *a:* adotta, *con le seguenti:* su proposta del Comitato interministeriale per la difesa del suolo di cui all'articolo 5. In particolare stabilisce.

4. 1.

Cederna.

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: Presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 5. *Conseguentemente, alla lettera* c), *sostituire le parole:* Presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, previa deliberazione del medesimo Comitato, *con le seguenti:* , sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo; *nonché, alla lettera* d), *sopprimere le seguenti parole:* Presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

4. 2.

Relatore.

All'articolo 4, comma 1, lettera b), *aggiungere le parole:* e di gestione.

4. 3.

Cederna.

All'articolo 4, comma 1, lettera d), *sopprimere le parole:* Presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, previa deliberazione del medesimo Comitato.

4. 4.

D'Angelo, Ricciuti.

All'articolo 4, comma 1, lettera d), *le parole:* previa deliberazione del medesimo

Comitato *vengono sostituite dalle seguenti:* previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.
4. 5.

Cerutti.

All'articolo 4, comma 1, lettera d), *dopo le parole:* del medesimo Comitato *aggiungere le seguenti:* su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in Assemblea generale.
4. 6.

Travaglini, Martuscelli.

All'articolo 4, comma 1, dopo il punto d), *aggiungere il seguente:* e) coordina le attività dell'osservatorio e del sistema informativo territoriale con annesso il centro di valutazione dell'impatto ambientale.
4. 16.

D'Addario.

All'articolo 4 sopprimere il comma 2.
4. 7.

Relatore.

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Ministro dell'ambiente *con le seguenti:* su proposta del Comitato interministeriale per la difesa del suolo.
4. 8.

Cederna.

All'articolo 4, sopprimere il comma 3.
4. 9.

Boselli, Serafini, Bonfatti.

All'articolo 4, sopprimere il comma 3.
4. 10.

Cederna.

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri o *aggiungere la seguente:* ministro; *e dopo le parole:* protezione civile, o *aggiungere la seguente:* sottosegretari.
4. 11.

Relatore.

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri o *aggiungere le seguenti:* sottosegretario appositamente delegato *e dopo le parole:* protezione civile *aggiungere le seguenti:* sottosegretari appositamente delegati.
4. 17.

Relatore.

All'articolo 4, comma 3, aggiungere dopo le parole: della protezione civile *le parole:* della ricerca scientifica, della marina mercantile e per il coordinamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
4. 18.

D'Addario.

All'articolo 4, sopprimere il comma 4.
4. 12.

Cederna.

All'articolo 4, sopprimere il comma 4.
4. 13.

Boselli, Serafini, Bonfatti Paini.

All'articolo 4, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Il Comitato di ministri presiede all'attività ed al funzionamento dei servizi tecnici nazionali.

5. Il Presidente del Comitato, previa deliberazione del Comitato medesimo, propone al Consiglio dei ministri il programma nazionale di interventi per il triennio, articolato per bacini, di cui all'articolo 25.

6. Il Comitato assicura il coordinamento operativo dei programmi triennali di intervento delle amministrazioni dello Stato con i programmi predisposti dalle

regioni e da enti pubblici a carattere nazionale e ne verifica lo stato di attuazione.

7. Il Comitato si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.
4. 14.

Relatore.

GIOVANNI TRAVAGLINI. Ho proposto un emendamento alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 4 perché manca del tutto la previsione di un organismo che esamini i progetti ivi previsti anche nei loro contenuti, esprimendo un parere. Ho ritenuto di risolvere il problema lasciando al Comitato nazionale per la difesa del suolo i compiti ad esso demandati in rapporto ai criteri di cui al medesimo articolo 4, ed aggiungendo alla fine del predetto comma 1, lettera *d)*, le parole: « su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in Assemblea generale ». Diversamente, il tutto finirebbe con l'essere affidato ad una segreteria tecnica della direzione di supporto del Comitato.

Questo emendamento non contrasta con le previsioni dell'articolo 4, e offre una garanzia per quanto riguarda la redazione dei progetti.

AMEDEO D'ADDARIO. Pur sapendo che, modificando l'impalcatura di questo progetto di legge, è necessario chiedere un ulteriore parere alla I Commissione affari costituzionali, mi è sembrato ugualmente necessario sottoporre all'attenzione della Commissione un emendamento al comma 1 dell'articolo, che nello stesso tempo amplia e riduce i poteri del Consiglio dei ministri, nel senso che restano ad esso demandati quelli connessi all'indirizzo e al coordinamento, mentre vengono attribuiti al comitato interministeriale di cui al medesimo articolo 4 i poteri più strettamente collegati alle attività amministrative.

Il Comitato di ministri per i servizi tecnici nazionali e l'attuazione degli interventi di difesa del suolo è composto solo da quattro ministri: quelli dei lavori pubblici e dell'ambiente, quello dell'agricoltura e delle foreste, per la protezione del suolo, ed il ministro per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi di emergenza sul territorio.

In quest'ottica interpretativa, appare idoneo integrare la composizione del comitato con altri tre ministri: quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per quanto riguarda le attività scientifiche e di ricerca inerenti il territorio; il ministro della marina mercantile, per la difesa delle coste; il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Va infatti rilevato che non può escludersi dal predetto comitato interministeriale – che ha chiara funzione di coordinamento e programmazione, e dispone di strutture direttamente operative – il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, poiché egli, pur avendo funzione limitata nel tempo e nello spazio, amministra finanziamenti cospicui, i cui effetti sul territorio non possono essere assolutamente ignorati: diversamente,costituirebbe un'entità istituzionale extracorporea, rispetto a quella programmazione. Inoltre, tale ministro dispone, oltre che dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, anche di una struttura di supporto programmatico (il Dipartimento per il Mezzogiorno), che dovrebbe essere inserita tra i servizi tecnici, poiché la sua importanza risulterebbe determinante rispetto all'individuazione e all'impostazione dei grandi progetti d'interesse nazionale.

Da tali riflessioni, onorevoli colleghi, è nata l'integrazione che propongo al comma 3 dell'articolo 4.

Qualora il relatore non esprimesse su questo emendamento parere favorevole, sarei anche disposto a ritirarlo, purché si trovi un sistema in base al quale il Consiglio dei ministri possa, di volta in volta, demandare alle competenze istituzionali dei ministeri cui faccio riferimento funzioni di correlazione, di integrazione e coordinamento, per i singoli progetti d'interesse nazionale. Il Comitato interministeriale può essere composto da quattro

ministri e, di volta in volta a seconda degli interventi dei programmi, dei progetti e anche dei piani da esaminare – possono essere interessati in forma istituzionalmente corretta anche gli altri tre ministeri di cui parlavo prima. Il Senato potrebbe, a mio avviso, recuperare tali problematiche.

GIANLUIGI CERUTI. Condivido l'intervento del collega D'Addario, richiamando l'attenzione dei colleghi su quanto sta avvenendo in questi giorni. Stiamo esaminando diverse proposte di legge in cui vengono alla luce conflitti e correlazioni tra i diversi ministeri. La ricerca e lo sforzo di ricondurre ad un organismo unico tutte le decisioni legate al territorio mi sembrano necessari ed indispensabili. Non so se, come afferma il relatore, l'ampliamento del Comitato nazionale comporti la necessità di acquisire nuovamente il parere della I Commissione affari costituzionali. Ritengo sia necessaria la ricerca di un'unità ministeriale tale da dare certezza e un punto di riferimento costante a tutta la problematica, in modo che ciascun ministero possa ricavare indicazioni e dati interessanti per una politica coordinata del territorio.

GIUSEPPE CERUTTI. Ho presentato l'emendamento 4.5, che ho visto riprodotto e illustrato nel suo intervento anche dal collega Travaglini: condivido pertanto quanto già il collega ha affermato. Il Comitato nazionale, che ha poteri propositivi e collabora all'approvazione del piano di bacino, deve essere affiancato da un organismo tecnico che gli dia i consigli indispensabili. L'onorevole Cederna cercava di recuperare la funzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'ambito delle diverse etichettature. Mi sembra che questo organismo debba essere utilizzato per la funzione tecnica che è in grado di espletare. Perciò sottopongo all'attenzione del relatore l'emendamento già proposto, e coincidente con quello del collega Travaglini. Esso tende ad assicurare il necessario formalismo ad un supporto tecnico che deve essere recuperato attraverso una serie di presenze e di servizi che sono indispensabili per la conoscenza reale del territorio.

PIERO MARIO ANGELINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento sostitutivo 4.15 del collega Ceruti perché si tratta non soltanto di una rielaborazione delle funzioni e delle procedure del Comitato dei ministri, ma anche di una modifica delle competenze del Consiglio dei ministri; anche per i motivi che qui sono esposti, sono contrario a ridurne le competenze.

Rimane aperto il problema se il Comitato dei ministri che presiede alla politica di gestione del territorio debba essere allargato. È un problema che può essere sollevato e discusso al Senato, anche se anticipo in questa sede il mio pensiero: si è partiti dall'idea di costituire un governo del territorio, mentre è presumibile che i ministeri qui indicati perdano funzioni nei confronti di quello del territorio e quindi è opportuno includerli nel Comitato. Le funzioni di controllo e di coordinamento, del resto, non possono essere svolte dal Consiglio dei ministri. Mi sembra che vi sia coerenza, nella logica in cui ci siamo mossi; tuttavia, questo è un problema che, attraverso i verbali, si lascia aperto alla discussione successiva e alla riflessione del Senato.

Ritengo di accettare come riflessione le proposte formulate dal collega D'Addario, che però invito, per i motivi indicati, a ritirare gli emendamenti presentati.

AMEDEO D'ADDARIO. Ritiro il mio emendamento 4.18 relativo alla composizione del Comitato interministeriale; mantengo invece l'emendamento 4.16, riferito al primo comma dell'articolo 4.

PIERO MARIO ANGELINI, *Relatore*. Vorrei chiedere all'onorevole D'Addario di formulare meglio questo emendamento. Oltre al coordinamento delle attività del sistema informativo territoriale (non ho obiezioni, ma il sistema informativo è *de iure condendo)*, occorre prevedere la disciplina del centro di valutazione dell'impatto ambientale, nonché la relativa col-

locazione; l'onorevole D'Addario ritiene che questo centro di valutazione debba essere coordinato dal Consiglio dei ministri.

AMEDEO D'ADDARIO. Nel dibattito svolto in sede di Comitato ristretto si è sostenuta la necessità di giungere ad un organismo unico e ad una successiva articolazione presso i ministeri, da attuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

PIERO MARIO ANGELINI, *Relatore*. Faccio presente all'onorevole D'Addario che l'osservatorio non esiste, per cui il riferimento a tale struttura può sollevare una serie di problemi, anche di carattere istituzionale. Invito pertanto il proponente a modificare l'emendamento, togliendo ogni riferimento alle attività dell'osservatorio, limitandosi a prevedere che il Consiglio dei ministri « coordina le attività del sistema informativo territoriale, anche con riguardo alla politica ambientale ». Questa formulazione mi trova favorevole.

Sono favorevole all'emendamento Cederna 4.3. Mi dichiaro invece contrario agli emendamenti Cerutti 4.5 e Travaglini e Martuscelli 4.6, e ne spiego brevemente le ragioni. Il punto nodale, istituzionale che dobbiamo affrontare è quello relativo al comitato per la difesa del suolo. Si tratta senza dubbio di una struttura che va mantenuta, ma ciò non significa che il Consiglio superiore dei lavori pubblici debba essere estraniato dalla politica che si intende svolgere.

L'ordinamento giuridico attuale rimane valido, e pertanto si può pensare alla possibilità di un ulteriore coinvolgimento integrativo di questo organismo. Per rendere esplicito tale concetto, nel successivo articolo (che fa riferimento ai poteri del ministro dei lavori pubblici), si potrebbe prevedere la collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le analisi tecniche, e via dicendo. Ripeto, l'attuale ordinamento va mantenuto, ed eventualmente integrato con la nuova struttura.

Prego i colleghi di tenere conto di questi rilievi, e mi dichiaro disponibile ad accentuare il ruolo del Consiglio superiore dei lavori pubblici (relativamente ai suoi poteri e in merito ai piani di bacino) negli articoli successivi. Quanto al mio emendamento 4.17, è da intendersi che il termine: « sottosegretario » è sostituito da: « ministro ». La sua eventuale approvazione, ovviamente, assorbirebbe l'altro emendamento 4.11.

Mi dichiaro altresì contrario agli identici emendamenti Boselli ed altri 4.9 e Cederna 4.10, nonché agli identici emendamenti Cederna 4.12 e Boselli ed altri 4.13.

MARTE FERRARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario agli emendamenti Ceruti 4.15, D'Addario 4.16, D'Angelo e Ricciuti 4.4. Sono invece favorevole agli emendamenti del relatore 4.17 e 4.2 e Cederna 4.3.

Per quanto concerne gli emendamenti Cerutti 4.5 e Travaglini e Martuscelli 4.6, desidero rilevare la differenza esistente tra gli stessi. Nel primo si prevede il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sostituzione della deliberazione del Comitato interministeriale per la difesa del suolo. Nel secondo – al quale mi dichiaro favorevole: ritengo assorba sostanzialmente il primo – si mantiene invece la deliberazione del Comitato, rafforzata dal parere del Consiglio.

Mi dichiaro poi favorevole agli emendamenti del relatore 4.7, 4.11 e 4.14 e contrario agli emendamenti Boselli ed altri 4.9, Cederna 4.10 e 4.12 (quest'ultimo di tenore identico all'emendamento Boselli ed altri 4.13).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 4.15, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

L'emendamento Cederna 4.1 è precluso.

Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cederna 4.3, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento D'Angelo e Ricciuti 4.4.

Poiché nessuno dei firmatari è in questo momento presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Cerutti 4.5, che il relatore invita a ritirare.

GIUSEPPE CERUTTI. Ritiro il mio emendamento 4.5 e aderisco all'emendamento Travaglini e Martuscelli 4.6.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Travaglini ed altri 4.6, contrario il relatore e favorevole il Governo.

Poiché l'approvazione di questo emendamento comporterebbe la richiesta di un parere alla I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento, affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Passiamo all'emendamento D'Addario 4.16.

AMEDEO D'ADDARIO. Signor presidente, accogliendo l'invito del relatore, accetto di riformulare l'emendamento 4.16 nei seguenti termini:

All'articolo 4, comma 1, dopo il punto d), *aggiungere il seguente: e)* coordina le attività del sistema informativo territoriale anche con riguardo alla politica ambientale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Addario 4.16, nel testo riformulato dal proponente.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.7 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'emendamento Cederna 4.8.

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Boselli ed altri 4.9 e Cederna 4.10, contrari il relatore ed il Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 17 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

L'emendamento 4. 11 è pertanto assorbito.

L'emendamento D'Addario 4.18 è stato già ritirato.

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Cederna 4.12 e Boselli ed altri 4.13, contrari il relatore ed il Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 4.14 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

In attesa del parere sull'emendamento Travaglini ed altri 4.6, la discussione dell'articolo 4 è sospesa. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO